

PROVV. / 2026

OGGETTO: rilascio provvedimento positivo della procedura di Valutazione di Incidenza - Livello 1 ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022, n.36 e s.m.i., Allegato 1, per manifestazione sportiva denominata "Super Maratona dell'Etna" all'interno del Parco dell'Etna in area SIC .

Richiedente: Rosita A. Costanzo legale rappresentante di Etna Trail ASD.

VISTO il D.P.R.S. 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo del Parco dell'Etna e l'allegato Statuto-Regolamento;

VISTO il D.A. 295/GAB del 10/10/2025 con il quale il dott. Giuseppe Battaglia è nominato Direttore reggente dell'Ente Parco dell'Etna, a decorrere dal 11/10/2025, nelle more della norma di riordino in materia di conferimento incarichi ai Presidenti ed ai Direttori degli Enti Parco, già depositata in ARS;

VISTA la nota prot.2635 del 28/05/2026 di comunicazione del Dott. Battaglia con cui rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna,

VISTA la nota prot.2750 del 09/06/202 con cui il Presidente dell'Ente Parco ritenendo la pratica in oggetto di carattere urgente, invita il Direttore a provvedere con sollecitudine alla realizzazione e perfezionamento dei provvedimenti di competenza di questo Ente Parco nel rispetto delle scadenze al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

PRESO ATTO che le suddette dimissioni non essendo ancora state accettate, alla data odierna permangono i poteri di firma;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPR 8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, articolo 1 “*Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS*”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;

VISTO il decreto assessoriale 14 febbraio 2022, n. 36 come modificato dal D.A. 27 ottobre 2025, n. 318, di adeguamento del quadro normativo regionale alle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;

VISTA l’istanza del 24/02/2026 prot.979 e successive integrazioni con cui Etna Trail ASD società sportiva affiliata alla A.C.S.I., codice federale società 88720, rappresentata da Rosita A. Costanzo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, ha presentato richiesta di nulla osta ex art. 24, L.R. 9 agosto 1988, n°14 e s. m. e i. per lo svolgimento di una manifestazione sportiva e precisamente della manifestazione sportiva denominata “Super Maratona dell’Etna” da 0 a 3000 mt, sul territorio all’interno del Parco dell’Etna e Rete Natura 2000, da svolgersi il 13 giugno 2026;

RILEVATO che l’evento è articolato in due prove, ovvero nella “Super Maratona – da quota 0 a quota 3.000 m (2.850 m di dislivello)” e nella “Off-Road – percorso 1.800 m → 2.850 m → 1.800 m”;

RILEVATO che l’attività richiesta interessa i seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000: ITA070009 Pista Altamontana, ITA070013 Pineta di Linguaglossa;

CONSIDERATO e RILEVATO che il sito dell’attività è all’interno del Parco dell’Etna, zone “A” e “B”, “C” e “D”;

DATO ATTO che:

- per l’attività richiesta all’interno dei siti Rete Natura 2000 si è reso necessario attivare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale - Livello 1 Screening, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022, n.36 e s.m.i. Allegato 1;
- in data 30/03/2026 si è provveduto alla pubblicazione della procedura ai sensi del Decreto Assessoriale n° 36/GAB del 14/02/2022, Regione Sicilia Ass. Regionale del Territorio e dell’Ambiente, al link <https://parcoetna.it/?tipologie=informazioni-ambientali> e ne veniva data comunicazione alla ditta in data 02/04/2026 con prot. 1688;
- in data 13/05/2026 decorso il termine stabilito e non essendo pervenute osservazioni da parte di portatori di interessi, si è redatto il Format Valutatore con esito negativo (incidenza non significativa).

Responsabile del procedimento U.O.3 Dott. Daniela Pavone
tel 095821246 – 095821214 – 095821256

Via del Convento, 45 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095-821111/210 fax 095-914738 - MAIL: enteparco@parcoetna.it; PEC parcoetna@pec.it
Cod Fisc 93022510874

- In data 13/05/26 prot.2380 è stata trasmessa al C.T.S. tutta la documentazione necessaria al rilascio del parere di competenza, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7;
- Nelle date 27/03/2026 prot.1584, 20/04/2026 prot.1951, 06/05/2026 prot.2246, 07/05/2026 prot.2258 sono state presentate rispettivamente le dimissioni dei componenti del CTS Ferlito, Sabella, Giusso del Galdo, Pappalardo;
- In data 28/05/2026 con prot. 2625, poiché l'organo del CTS non risultava più in grado di esercitare le proprie funzioni per carenza del numero legale, il direttore reggente tenuto conto che tale situazione di stallo crea un preoccupante rallentamento dell'attività gestionale dell'ente, nelle more del ripristino dei componenti del CTS, ha ritenuto che le funzioni a questo attribuite dall'art. 16 della L.R. 98/1981, potessero essere espletate dal CRPPN in conformità a quanto previsto dall'art. 11, co 30 della L.R. 9 maggio 2012,n. 26;
- Con prot. 2636 del 28/05/2026 si è proceduto all'inoltro delle pratiche al CRPPN, tramite la segreteria presso il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, per l'acquisizione del parere obbligatorio di cui all'art. 16 della L.R. 98/1981, tenuto conto, in prima battuta, dell'urgenza dettata dal livello di priorità (finanziamenti a valere su fondi pubblici e VINCA);

ACQUISITA AGLI ATTI la nota n°43051 del 05/06/2026 trasmessa dal Servizio 3 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Regione Siciliana e registrata al prot. generale dell'Ente con n° 2732 del 05/06/2026 con cui si riporta il parere reso nella seduta del 29/05/2026 dal Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale, nell'esercizio delle funzioni attribuite al Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco dell'Etna;

CONSIDERATO che il suddetto format Screening di V.Inc.A. alla sez.10 –conclusioni- recita: *Poiché il transito avviene su sedime già antropizzato (pista carrabile), viene esclusa con certezza la distruzione di esemplari di flora endemica e il danneggiamento degli habitat prioritari (9530 e 4090). La pista funge da "corridoio di sacrificio" già esistente, assorbendo l'intera pressione meccanica della gara. Il mancato passaggio su versanti naturali previene l'insorgere di fenomeni di erosione accelerata, mantenendo l'integrità morfologica dei ghiaioni vulcanici (Habitat 8130). L'istruttoria si chiude con Esito Negativo (Incidenza non significativa). Motivazione: La coincidenza del tracciato con la viabilità carrabile esistente e l'assenza di tratti 'fuori pista' garantiscono che l'impatto fisico della manifestazione sia nullo nei confronti della compagine vegetale e del suolo. Le residue interferenze di tipo biotico (disturbo alla fauna) sono gestite tramite le prescrizioni sul silenzio e sulla temporaneità dell'evento."*

1. *l'organizzazione adotti misure di pulizia rigorosa dei siti di ristoro.*
2. *L'Organizzazione deve interfacciarsi con i Servizi Turistici di Piano Provenzana per sincronizzare il passaggio degli atleti nel tratto di sovrapposizione con la pista dei bus fuoristrada, minimizzando i rischi di interferenza e garantendo la sicurezza degli atleti e della fauna.*
3. *Divieto assoluto di musica, megafoni o generatori rumorosi, specialmente nei ristori 11, 12 e 14 (aree di nidificazione d'alta quota).divieto di apertura di varianti o 'scorciatoie' nei tratti di cresta e sommitale.*
4. *Divieto di discesa lungo i canaloni di sabbie vulcaniche o lungo i versanti scoscesi.*

RITENUTO di dovere dichiarare concluso con parere positivo il procedimento di Valutazione di Incidenza- Livello 1 ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022, n.36 e s.m.i., Allegato 1, per lo svolgimento della manifestazione sportiva richiesta da Etna Trail ASD, denominata "Super Maratona dell'Etna" da 0 a 3000 mt, sul territorio all'interno del Parco dell'Etna e Rete Natura 2000, da svolgersi il 13 giugno 2026;

Responsabile del procedimento U.O.3 Dott. Daniela Pavone
tel 095821246 – 095821214 – 095821256

Via del Convento, 45 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095-821111/210 fax 095-914738 - MAIL: enteparco@parcoetna.it; PEC parcoetna@pec.it
Cod Fisc 93022510874

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege* e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

a termine delle vigenti disposizioni

L'ENTE PARCO

dispone la conclusione con parere positivo della procedura di Valutazione di Incidenza - Livello 1 ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022, n.36 e s.m.i., Allegato 1, per lo svolgimento della manifestazione sportiva richiesta da Etna Trail ASD, denominata "Super Maratona dell'Etna" da 0 a 3000 mt, sul territorio all'interno del Parco dell'Etna e Rete Natura 2000, da svolgersi il 13 giugno 2026.

Al fine di garantire che l'impatto fisico della manifestazione sia nullo nei confronti della compagine vegetale e del suolo, si prescrive:

1. l'organizzazione adotti misure di pulizia rigorosa dei siti di ristoro;
2. L'Organizzazione deve interfacciarsi con i Servizi Turistici di Piano Provenzana per sincronizzare il passaggio degli atleti nel tratto di sovrapposizione con la pista dei bus fuoristrada, minimizzando i rischi di interferenza e garantendo la sicurezza degli atleti e della fauna;
3. Divieto assoluto di musica, megafoni o generatori rumorosi, specialmente nei ristori 11, 12 e 14 (aree di nidificazione d'alta quota).divieto di apertura di varianti o 'scorciatoie' nei tratti di cresta e sommitale;
4. Divieto di discesa lungo i canali di sabbie vulcaniche o lungo i versanti scoscesi.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Ente.

Copia del presente provvedimento sarà notificata al Servizio VAS VIA del D.R.A.

Ai sensi del D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e smi, Allegato 1, punto 13, il presente provvedimento ha efficacia di 5 anni dalla data di emissione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Parco .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Il Direttore Reggente
Dott. Giuseppe Battaglia

Responsabile del procedimento U.O.3 Dott. Daniela Pavone
tel 095821246 – 095821214 – 095821256

Via del Convento, 45 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095-821111/210 fax 095-914738 - MAIL: enteparco@parcoetna.it; PEC parcoetna@pec.it
Cod Fisc 93022510874